

DIRETTIVA 2003/121/CE DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2003

che modifica la direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1425/2003 ⁽³⁾, stabilisce limiti massimi specifici per il grano-turco da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell'uso quale ingrediente di derrate alimentari.
- (2) Il campionamento svolge un ruolo cruciale per quanto concerne la precisione della determinazione dei livelli d'aflatossine, che sono distribuite in modo estremamente eterogeneo in una partita. La direttiva 98/53/CE ⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva 2002/27/CE ⁽⁵⁾, va modificata per includere disposizioni specifiche per il grano-turco da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell'uso quale ingrediente di derrate alimentari.
- (3) È estremamente importante che i risultati analitici siano riferiti e interpretati in modo uniforme per assicurare un'attuazione armonizzata su tutto il territorio dell'Unione. Queste regole d'interpretazione dovrebbero applicarsi ai risultati analitici ottenuto sul campione sottoposto a controllo ufficiale. In caso d'analisi effettuate a fini di difesa o arbitrato, si applicano le norme nazionali.
- (4) La direttiva 98/53/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/53/CE è modificato come indicato nell'allegato I della presente direttiva.

L'allegato II della direttiva 98/53/CE è modificato come indicato nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50.

⁽²⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 17.7.1998, pag. 93.

⁽⁵⁾ GU L 75 del 16.3.2002, pag. 44.

ALLEGATO I

L'allegato I della direttiva 98/53/CE è modificato come segue:

1) al punto 5.2.1, il quarto trattino è sostituito dal seguente testo:

«— il campione globale, del peso di 30 kg, va mescolato e suddiviso in tre sottocampioni uguali di 10 kg prima della macinatura (nel caso di arachidi, di frutti a guscio, di frutta secca e di granoturco, tale suddivisione non è necessaria se destinati ad essere selezionati o a subire altri trattamenti fisici, oppure se si dispone di un'apparecchiatura in grado d'omogeneizzare un campione di 30 kg). Nel caso in cui il peso del campione globale sia inferiore a 10 kg, il campione globale non deve essere suddiviso in tre sottocampioni. Nel caso delle spezie, il peso del campione globale non è superiore a 10 kg e pertanto non è necessaria alcuna suddivisione in sottocampioni.»

2) il punto 5.2.2 è rimpiazzato dal seguente testo:

«5.2.2. Accettazione di una partita o sottopartita

- Per le arachidi, i frutti a guscio, la frutta secca e il granoturco destinati alla selezione o ad altri trattamenti fisici nonché per le spezie:
 - accettazione, se il campione globale o la media dei sottocampioni sono conformi al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero,
 - rifiuto, se il campione globale o la media dei sottocampioni superano il limite massimo al di là di un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero.
- Per le arachidi, i frutti a guscio, la frutta secca e i cereali destinati al consumo umano diretto e i cereali, ad eccezione del granoturco, destinati ad essere selezionati o subire altri trattamenti fisici:
 - accettazione, se nessuno dei sottocampioni supera il limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero,
 - rifiuto, se uno o più dei sottocampioni superano il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero,
 - nel caso di un campione globale < 10 kg:
 - accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero,
 - rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero.»

3) il punto 5.4.2 è sostituito dal seguente testo:

«5.4.2. Accettazione di una partita o sottopartita

- accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero,
- rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero.»

4) il punto 5.5.1.2 è sostituito dal seguente testo:

«5.5.1.2. Accettazione di una partita o sottopartita

- accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero,
- rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero.»

5) il punto 5.5.2.3 è sostituito dal seguente testo:

«5.5.2.3. Accettazione di una partita o sottopartita

- accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero,
- rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero.»

ALLEGATO II

Nell'allegato II della direttiva 98/53/CE, il punto 4.4. è sostituito dal seguente testo:

«4.4. Calcolo del tasso di recupero e registrazione dei risultati

Il risultato analitico viene registrato, sotto forma corretta o meno, sotto l'aspetto del recupero. Devono essere indicati il modo di registrazione ed il tasso di recupero. Il risultato analitico corretto per il recupero è usato per verificare la conformità (cfr. allegato I, punti 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.1.2 e 5.5.2.3).

Il risultato analitico viene registrato secondo la formula $x \pm U$, in cui x è il risultato analitico e U l'incertezza di misurazione ampliata, utilizzando un fattore di copertura di 2, da cui risulta un livello di affidabilità di circa 95 %.»
